



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA SINDACALE N° 4 DEL 18/01/2018

Oggetto: TERRITORIO COMUNALE. PRESCRIZIONI E DIVIETI AGLI OPERATORI COMMERCIALI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SA SARTIGLIA 2018". SOSTITUZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 16/01/2018.

IL SINDACO

PREMESSO che i giorni 11, 12 e 13 febbraio 2018 si svolgerà in Città ed in particolare nelle zone del centro storico, la tradizionale manifestazione "Sa Sartiglia";

CONSIDERATO che la manifestazione richiama un notevole numero di persone e che è ipotizzabile un elevato consumo di bevande alcoliche in generale, con un eventuale incremento di bottiglie e bicchieri di vetro che potrebbero essere utilizzati per causare danni a beni pubblici e privati e soprattutto alle persone;

ATTESO, che il perdurare del consumo di alcol anche nelle ore notturne potrebbe aumentare le problematiche sopra evidenziate ed aggravare il fenomeno;

VALUTATO, altresì, che l'abbandono incontrollato e la rottura del vetro nei luoghi della manifestazione e nelle sue vicinanze, oltre ad essere difficilmente eliminabile, potrebbe costituire per un lungo periodo un rischio concreto per l'incolumità pubblica;

RAVVISATA la necessità di tutelare ulteriormente la sicurezza pubblica impartendo prescrizioni ai venditori di coltelli o strumenti da punta e da taglio;

RITENUTO, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'ambiente, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 6 del D. L. 23 maggio 2008, n. 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) e dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 115 in data 4 aprile 2011, il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,

VISTO l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, il quale, nel delimitare l'ambito di operatività dei poteri sindacali in materia di sicurezza urbana, prevede il potere del Sindaco di intervenire per prevenire i fenomeni di violenza legati anche all'abuso dell'alcool (lettera a) e le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato (lettera b),

VISTO il comma 4 *bis* del citato art. 54 così come sostituito dall'art. 8, c. 1, lett. b) del D. L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;

INFORMATO preventivamente il Prefetto, ai sensi del suddetto art. 54, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 6, c. 4, D. L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO lo statuto Comunale;

ATTESA la necessità di sostituire la propria Ordinanza n. 2 del 16/01/2018, avente pari oggetto, in quanto contenente alcune imprecisioni;

Per i motivi sopra indicati



ORDINA

1. la sostituzione dell'Ordinanza Sindacale n. 2 del 16/01/2018, avente pari oggetto, in quanto contenente alcune imprecisioni, con la presente;
2. ai pubblici esercizi, esercizi commerciali e distributori automatici, ivi compresi gli ambulanti situati nel territorio comunale, durante lo svolgimento delle manifestazioni è vietata la vendita di bevande contenute in bottiglie o confezioni di vetro nonché la vendita di lattine in metallo e bottiglie di plastica con tappo, in tutto il perimetro degli eventi di cui si compone la manifestazione così come delimitato dall'ubicazione dei punti di controllo-filtraggio che verranno indicati al pubblico con apposita cartellonistica;
3. la vendita delle bevande contenute in bottiglie di vetro è, altresì, vietata alle categorie di cui al punto 1, in tutto il territorio comunale, dalle ore 00,00 di domenica 11.02.2018 alle ore 07,00 del giorno successivo e dalle ore 00,00 di martedì 13.02.2018 alle ore 07,00 del giorno successivo;
4. dalle ore 00,00 di domenica 11.02.2018 alle ore 07,00 del giorno successivo e dalle ore 00,00 di martedì 13.02.2018 alle ore 07,00 del giorno successivo è vietata, alle categorie indicate nel punto 1, la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
5. gli strumenti da punta e da taglio (coltello artigianale sardo) dovranno essere esposti esclusivamente all'interno di apposite bacheche in vetro chiuse e costantemente vigilate e, detti strumenti da punta e da taglio, dovranno essere esclusivamente prodotti artigianali e del venditore;
6. in ogni caso resta vietata la vendita di coltelli a serramanico, a scatto, a molla, del tipo balisong, come vietata è la vendita di pugnali di qualsiasi specie, baionette e ogni altra lama la cui naturale destinazione sia l'offesa alla persona.
Per quanto riguarda la vendita di coltelli a serramanico con lama pieghevole a mano nella cavità dell'impugnatura, privi di sistemi di bloccaggio della lama, si ribadisce che potrà essere consentita la loro vendita a condizione che siano venduti in apposite confezioni sigillate, dando esplicita e formale avvertenza che l'apertura di tali confezioni e il conseguente porto del coltello negli ambienti della mostra integra il reato di cui all'art.4 delle Legge 110/1975 (V., per tutte, Cass. I Penale, n.10978 del 13.3.2015);
7. inoltre, tutti gli strumenti da punta e taglio, eventualmente posti in vendita, (coltelli da cucina, cesoie, asce, ecc), per motivi di sicurezza, dovranno essere mantenuti dai venditori sotto costante controllo e con accorgimenti atti ad evitare che di essi possano liberamente impossessarsi malintenzionati di qualsiasi specie.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga consegnata agli operatori al momento del rilascio dell'autorizzazione.

AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis, D. Lgs. n. 267/2000.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

DEMANDA



COMUNE DI ORISTANO

Demanda agli organi previsti dall'art. 13, Legge n. 689/1981 il rispetto delle disposizioni di cui sopra.

Dalla Residenza Municipale, lì 18/01/2018

**Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale**